



LEALI GENERALI

Contratto di assicurazione con capitale rivalutabile

Mod. GVLG - ed. 06/2026

Condizioni di assicurazione

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Data ultimo aggiornamento: 03/06/2026

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	Per la prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza del contratto e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive, è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo della prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi a versare il relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Gestione separata GESAV o GEVAL/\$	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso	Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Premessa: reinvestimento

LeALI GENERALI è riservato al reinvestimento degli importi pagati da Generali Italia a titolo di:

- prestazione a scadenza in forma di capitale di uno o più precedenti contratti di assicurazione sulla vita gestiti da Generali Italia,
- riscatto totale di uno o più precedenti contratti di assicurazione sulla vita gestiti da Generali Italia sui quali sia stata esercitata l'opzione di differimento automatico della scadenza,
- prestazione in caso di decesso dell'assicurato in forma di capitale di uno o più precedenti contratti di assicurazione sulla vita gestiti da Generali Italia,

a condizione che non siano trascorsi più di 6 mesi dalla data di pagamento dell'importo derivante dal precedente contratto e non più di 12 mesi dalla data di scadenza del contratto precedente stesso.

L'importo reinvestito può essere eventualmente integrato con ulteriori disponibilità, nei limiti previsti (→ art. 11).

Art. 2 Oggetto del contratto

A fronte dei premi versati dal contraente (→ [Definizioni](#)), in caso di decesso dell'assicurato (→ [Definizioni](#)), Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)) una prestazione in euro determinata sulla base della rivalutazione della somma investita in una gestione separata.

Art. 3 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale**
- eventuali **premi unici aggiuntivi** di importo variabile, che Generali Italia può **non consentire** investiti, al netto dei costi (→ art.17), nella gestione separata GESAV o GEVAL/\$ scelta dal contraente.

Le somme investite vanno a costituire il **capitale assicurato**. Tale importo è indicato in polizza (→ [Definizioni](#)) relativamente al premio unico iniziale e nelle singole quietanze con riferimento ai premi unici aggiuntivi.

Art. 4 Prestazione e garanzia

In caso di decesso dell'assicurato Generali Italia paga un importo pari al **capitale assicurato complessivo rivalutato**, che corrisponde alla somma dei capitali assicurati iniziali, cioè del premio unico iniziale (al netto dei diritti di emissione) e di eventuali premi unici aggiuntivi (al netto dei diritti di emissione e di quietanza e dei costi percentuali), rivalutati fino alla data del decesso, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 5).

Il capitale assicurato iniziale si compone anche di un **incremento**, riconosciuto da Generali Italia e indicato in polizza, calcolato sul premio netto versato, con il limite massimo dell'importo pagato da Generali Italia sul precedente contratto di assicurazione sulla vita, oggetto di reinvestimento.

Tale incremento è riconosciuto:

- in caso di reinvestimento della prestazione a scadenza di un precedente contratto, se la conclusione del nuovo contratto avviene entro 12 mesi dalla data di scadenza del contratto precedente ed entro 10 giorni dalla data di pagamento del relativo importo; in tal caso l'incremento è pari alla rivalutazione del premio investito calcolata dalla data di scadenza del contratto precedente alla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) del nuovo contratto, secondo le regole di quest'ultimo (clausola di rivalutazione),
- in caso di riscatto totale di un precedente contratto in differimento automatico che non prevede la rivalutazione della prestazione fino alla data di riscatto; in questo caso l'incremento è pari alla rivalutazione del premio investito calcolata dalla data di ultimo rinnovo del differimento alla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) del nuovo contratto, secondo le regole di quest'ultimo (clausola di rivalutazione).

In caso di decesso dell'assicurato, il contratto prevede la **garanzia** di restituzione di un importo almeno pari alla somma dei capitali assicurati iniziali, riproporzionata a seguito di eventuali pagamenti parziali (riscatto parziale → art. 16).

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL/\$, espressa in valuta dollaro USA, il contraente assume un rischio di cambio che potrebbe determinare una prestazione inferiore ai premi versati: la garanzia di restituzione almeno dei premi investiti in caso di decesso è riferita al capitale espresso in valuta dollaro USA, che al pagamento è riconvertito in euro al tasso di cambio applicabile.

Art. 5 Clausola di rivalutazione

LeALI GENERALI prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti, in base al rendimento della gestione separata scelta dal contraente tra GESAV e GEVAL/\$, secondo i criteri indicati di seguito e nei regolamenti delle gestioni separate disponibili in allegato e su www.generali.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia, entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia (→ art. 4), in caso di decesso la prestazione non può risultare inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali, riproporzionati a seguito di eventuali pagamenti parziali.

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a giugno 2026, alla ricorrenza di giugno 2027 l'anno considerato va dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto:

- i capitali assicurati alla ricorrenza annuale precedente, riproporzionati per effetto di eventuali riscatti parziali, sono rivalutati come descritto sopra;
- ogni capitale assicurato, derivante da eventuali premi aggiuntivi successivi alla ricorrenza annuale precedente e riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali, è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza del premio e la ricorrenza annuale successiva.

In caso di decesso dell'assicurato:

- per il calcolo della prestazione, il capitale assicurato è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

La misura di rivalutazione si calcola con il rendimento della gestione separata nei 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data del decesso. I capitali assicurati determinati da eventuali premi versati successivamente all'ultima ricorrenza annuale si rivalutano per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza del premio e la data del decesso.

Per il calcolo dell'eventuale incremento (→ art. 4) del capitale assicurato iniziale riconosciuto a seguito di reinvestimento a scadenza, la rivalutazione si applica per il periodo compreso tra la data di scadenza del contratto precedente, indicato nel relativo documento di polizza, e la data di decorrenza di questo contratto.

Per il calcolo dell'incremento riconosciuto in caso di riscatto totale di un precedente contratto sul quale il contraente abbia esercitato l'opzione di differimento automatico della scadenza senza la rivalutazione della prestazione fino alla data di riscatto, la rivalutazione si applica per il periodo compreso tra la data dell'ultimo rinnovo del differimento e la data di decorrenza di questo contratto.

Art. 6 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia sono effettuati in euro.

Se il contraente sceglie la gestione separata GEVAL/\$, la prestazione contrattuale è espressa in valuta dollaro USA e il pagamento avviene convertendo il valore in euro¹. Pertanto, il contraente assume un rischio di cambio.

Versamenti del contraente

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL/\$, il primo premio versato dal contraente è convertito da valuta euro a valuta dollaro USA applicando l'ultima quotazione del cambio euro/dollaro USA che precede la data:

- di emissione del contratto indicata in polizza,
- del versamento del premio, se è effettuato quando si sottoscrive la proposta di assicurazione.

Per gli eventuali premi aggiuntivi versati la conversione avviene applicando la quotazione del primo giorno utile precedente la data di emissione dell'appendice di versamento del premio aggiuntivo.

Pagamenti di Generali Italia

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL/\$, Generali Italia paga convertendo la somma da pagare da valuta dollaro USA a valuta euro come segue:

¹ La quotazione in euro del dollaro USA è quella ufficiale rilevata secondo le procedure stabilite nel Sistema europeo delle Banche Centrali e divulgate dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 4 c. 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.Lgs. 213/1998.

Pagamenti	Quotazione del cambio dollaro USA/euro
prestazione in caso di decesso	ultima quotazione che precede il giorno del decesso
riscatto	ultima quotazione che precede il giorno della richiesta di riscatto
recesso	ultima quotazione che precede il giorno della comunicazione di recesso

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7 Persone non assicurabili

Non può essere assicurato chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 90 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8 Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione non prevede né limitazioni né esclusioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 9 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 10 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia² o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Le informazioni per come presentare le richieste si trovano sul sito internet di Generali Italia (www.generali.it) e nelle agenzie.

Documenti necessari **in caso di riscatto**:

- autocertificazione³ di esistenza in vita dell'assicurato, se non coincide con il contraente

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

² La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

³ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione⁴ della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁵, da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Generali Italia effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 11 Limiti e mezzi di versamento del premio

Limiti di premio

Premio unico iniziale, al netto dei diritti (→ art.17):

importo minimo: € 2.500

importo massimo: maggiore tra il capitale reinvestibile e € 75.000 (limite per contratto), con un massimo di € 250.000 (per contraente, considerato come somma dei premi su tutti i contratti LeAli)

Premi unici aggiuntivi, al netto dei diritti (→ art.17):

importo minimo: € 2.500

importo massimo: € 75.000 (limite per contratto, considerato come somma tra premio unico iniziale e premi unici aggiuntivi)

La somma dei premi unici iniziali e dei premi unici aggiuntivi non può comunque superare l'importo di € 250.000 per contraente, considerato come somma dei premi su tutti i contratti LeAli.

Per assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati e l'equa partecipazione ai risultati finanziari⁶, Generali Italia ha stabilito il seguente **limite agli importi che, in un arco temporale di 12 mesi, un unico contraente (o più contraenti collegati⁷ ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi)** può movimentare in entrata e in uscita:

- dalla gestione separata Gesav: 0,1% della giacenza media rilevata alla fine del periodo di osservazione degli attivi della gestione separata stessa
- dalla gestione separata Geval/\$ euro 2 milioni e 500 mila.

Si precisa che i predetti limiti massimi:

- tengono conto di tutti i contratti collegati alle gestioni separate indicate
- non creano alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti e autonomi l'uno dall'altro e possono essere derogati a fronte di valutazione direzionale caso per caso, che - anche tenendo conto delle condizioni dei mercati - definisca altresì specifiche condizioni di uscita.
- possono essere derogati a fronte di valutazione direzionale caso per caso, che - anche tenendo conto delle condizioni dei mercati - definisca altresì specifiche condizioni di uscita.

Il limite alle movimentazioni sopra indicato è stabilito in funzione della giacenza media degli attivi di ciascuna gestione separata, secondo la tabella che segue:

Giacenza media degli attivi alla fine del periodo di osservazione della gestione separata	Importo massimo di premio o di liquidazione oltre il quale sono previsti specifici presidi
fino ad euro 100 milioni	euro 500 mila
oltre euro 100 milioni e fino ad euro 250 milioni	euro 1 milione
oltre euro 250 milioni e fino ad euro 500 milioni	euro 2 milioni e 500 mila
oltre euro 500 milioni e fino ad euro 1 miliardo	euro 5 milioni
oltre euro 1 miliardo e fino ad euro 20 miliardi	euro 10 milioni
oltre euro 20 miliardi	0,1% della giacenza media

⁴ Vedi nota 3.

⁵ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁶ Regolamento ISVAP n. 38/2011.

⁷ Interposizioni di persona (es. trust e società fiduciarie) o soggetti che si trovano in rapporto di controllo societario o di collegamento societario (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) o in rapporto di parentela (familiari stretti) con il contraente. Per familiari stretti del contraente si intendono il coniuge e i figli maggiorenni conviventi.

La giacenza media degli attivi della gestione separata varia nel tempo e ciò può comportare una modifica del limite applicato. Il contraente può verificare il valore aggiornato sul sito www.generali.it alla pagina <https://www.generali.it/quotazioni/gestioni-separate>.

Mezzi di versamento del premio

Il contraente versa i premi all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con uno dei seguenti mezzi di versamento:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia, in Area Clienti (dal sito internet www.generali.it o dall'app MyGenerali) per i premi successivi al primo, o tramite apposito link inviato dall'intermediario
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁸
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁹
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità
- assegno bancario o postale¹⁰ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile versare i premi in contanti.

È sempre rilasciata quietanza del versamento.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 12 Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→[Definizioni](#)) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

Art. 13 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato consenso scritto alla proposta di assicurazione (→[Definizioni](#)).

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza (→[Definizioni](#)) indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., altri mezzi di pagamento elettronico, assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

Art. 14 Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Generali Italia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Generali Italia informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Generali Italia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto nel giorno di riferimento.

⁸ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁹ Vedi nota 8.

¹⁰ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 15 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una raccomandata a Generali Italia¹¹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti delle spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso, dopo che il contraente ha consegnato l'originale del contratto con le eventuali appendici.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO

Art. 16 Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, scrivendo a Generali Italia¹² o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, se:

- l'assicurato è ancora in vita
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

Riscatto totale

Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto è pari al capitale assicurato complessivo (→ art. 4) rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di richiesta, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione. Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL/\$, il contraente assume un rischio di cambio: infatti, il capitale è espresso in valuta dollaro USA e all'atto del pagamento del riscatto è riconvertito in euro al tasso di cambio applicabile.

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale. Il Contraente indica l'importo netto che vuole riscattare.

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale a una quota del capitale assicurato complessivo.

L'importo di riscatto parziale e il valore di riscatto che rimane dopo il riscatto stesso devono essere almeno pari a €2.000.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e il capitale assicurato è riproporzionato per il calcolo della prestazione residua e della garanzia ad essa collegata; tali informazioni sono comunicate con appendice.

Il capitale assicurato residuo continua a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 17 Costi

Costi sul premio

Diritti di emissione	10 euro	
----------------------	---------	--

¹¹ Vedi nota 2.

¹² V. nota 2.

Diritti di quietanza	2,50 euro	per ogni versamento di premio unico aggiuntivo
Costi percentuali	0%	sul premio unico iniziale
	2,50%	sui premi unici aggiuntivi

Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti dal rendimento della gestione separata	1,50
--	-------------

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 2,60% ed inferiore 2,70%	0,03
pari o superiore al 2,70% ed inferiore 2,80%	0,06
...	...
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento dello 0,1%, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.	

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 18 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, scrivendo a Generali Italia¹³ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alla prestazione dell'assicurazione¹⁴: quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 19 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare la prestazione, presentando autocertificazione¹⁵ di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione stessa). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo se annotati su appendice. La cessione richiede il consenso di Generali Italia¹⁶.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il capitale assicurato (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 20 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹⁷ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

¹³ Vedi nota 2.

¹⁴ Art. 1920 del Codice civile.

¹⁵ Vedi nota 3.

¹⁶ Art. 1406 del Codice civile.

¹⁷ Art. 1923 del Codice civile.

Art. 21 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁸.

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inviate a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
generali_mediazione@pec.generaligroup.com

In alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org).

Art. 23 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o un riscatto o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o un riscatto, o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

¹⁸ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

ALLEGATI

Allegato 1: Regolamento della Gestione separata GESAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2. La Gestione separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Allegato 2: Regolamento della gestione separata GEVAL/\$

1. Il presente regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato GEVAL/\$ (la gestione separata). Tale regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

2. La gestione separata è denominata in dollari.

3. La gestione separata è riservata a contratti con prestazioni espresse in dollari; qualora su tali contratti i premi e le liquidazioni siano corrisposti in euro (o altra valuta contrattuale), l'effetto economico derivante dal cambio è a carico del contraente.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La società, nella gestione del portafoglio espresso in dollari, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della gestione separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

Il dollaro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. È possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, che viene sempre effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

7. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

9. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.

10. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

12. Il presente regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

13. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Sommario

DEFINIZIONI	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	4
Art. 1 Premessa: reinvestimento	4
Art. 2 Oggetto del contratto	4
Art. 3 Premi e loro investimento	4
Art. 4 Prestazione e garanzia	4
Art. 5 Clausola di rivalutazione	5
Art. 6 Valuta contrattuale.....	5
CHE COSA NON È ASSICURATO?	6
Art. 7 Persone non assicurabili	6
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	6
Art. 8 Esclusioni e limitazioni.....	6
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	6
Art. 9 Dichiarazioni	6
Art. 10 Richieste di pagamento a Generali Italia.....	6
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	7
Art. 11 Limiti e mezzi di versamento del premio	7
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	8
Art. 12 Durata	8
Art. 13 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	8
Art. 14 Modifica delle condizioni del contratto.....	8
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	9
Art. 15 Recesso.....	9
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	9
Art. 16 Riscatto.....	9
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	9
Art. 17 Costi	9
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	10
Art. 18 Beneficiario.....	10
Art. 19 Cessione, pegno e vincolo	10
Art. 20 Non pignorabilità e non sequestrabilità	10
Art. 21 Rinvio alle norme di legge	11
Art. 22 Foro competente	11
Art. 23 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	11
ALLEGATI	12
Allegato 1: Regolamento della Gestione separata GESAV	12
Allegato 2: Regolamento della gestione separata GEVAL/\$	14

